

Modifiche al Regolamento edilizio comunale approvato con delibera di C.C. n° 15 del 03/10/1980 modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 22.09.1999.

Art. 21
ALLINEAMENTI, ARRETRAMENTI ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO
URBANO

L'art. 21 è così sostituito

In qualsiasi zona omogenea, ricadente entro il centro urbano così come definito dall'art. 17 legge 765 del 06/08/1967, l'allineamento è fissato lungo il ciglio del marciapiede comunale ed in mancanza, lungo la linea dei fabbricati esistenti, la distanza minima dalla mezzera della strada comunale viene comunque fissata in mt. 5,00. La distanza minima tra fabbricati con parete finestrate non può comunque, essere inferiore a mt. 10,00.

In dette zone l'arretramento può essere consentito nei seguenti casi:

- a) Progettazione organica di interi isolati;*
- b) Costruzione di edifici destinati ad attività economiche commerciali e di pubblico interesse in genere (cinema, banche, scuole, magazzini autorimesse ecct.) per i quali sia opportuno prevedere degli spazi liberi antistanti.*

Gli edifici costruiti in arretramento debbono avere di regola la facciata parallela alla sede stradale.

La pavimentazione dello spazio antistante il fabbricato edificato in arretramento, deve essere opportunamente rifinito a cura e spese della ditta proprietaria.